



# Legge di Bilancio 2023

L. 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 74 lett. A PROROGA MORATORIE

---

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PRIMA CASA**  
**Fondo Gasparrini**



# CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE?



## **LAVORATORI DIPENDENTI**

Sezione Ordinaria (Non scade)



## **AUTONOMI-LIBERI PROFESSIONISTI DITTE INDIVIDUALI e ARTIGIANE**

Sezione in deroga - Scadenza 31/12/2023

# DESTINATARI - LIBERI PROFESSIONISTI

## Definizione

Per libero professionista si intende un soggetto iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto da Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 14/01/2013 n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

# DESTINATARI - LAVORATORI AUTONOMI

## Definizione

Per lavoratore autonomo si intende il lavoratore iscritto alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della Legge 8/8/1995 n. 335.

# OPERAZIONI SOSPENSIBILI

La sospensione può essere richiesta **SOLO per i MUTUI IPOTECARI destinati all'ACQUISTO della PRIMA CASA**

- ✓ **SI** Surroghe e Accolli sempre se relativi alla 1° casa
- ✓ **SI** Mutui misti Acquisto e Ristrutturazione
- ✗ **NO** Sola ristrutturazione
- ✗ **NO** Sola costruzione
- ✗ **NO** Sola liquidità

- **OPERAZIONI IN AMMORTAMENTO DA ALMENO UN ANNO**
- **SU IMMOBILI NON DI PREGIO** (Esclusi A1, A8, A9)
- **IMMOBILE UTILIZZATO EFFETTIVAMENTE COME ABITAZIONE PRINCIPALE** (no seconde case)
- **IMPORTO MASSIMO** = € 400.000 (All'erogazione, no capitale residuo al momento della richiesta. Nel caso di surroga o accollo l'importo di riferimento è quello al momento della surroga o dell'accollo)

# EFFETTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

## Possibilità di reitero della sospensione

**È possibile richiedere una nuova sospensione** anche se si è già fruito di un precedente periodo, anche di 18 mesi, purchè:

- il **MUTUO SIA TORNATO IN REGOLARE AMMORTAMENTO** da almeno tre mesi;
- **L'EVENTO PER CUI SI CHIEDE LA SOSPENSIONE SIA DIVERSO** da quello per cui si è ottenuta la precedente sospensione.

# EVENTI AMMISSIBILI – PRIVATI 1

## Eventi

Licenziamento



Fine contratto a termine non rinnovato



Sospensione per cassa integrazione per almeno 30 gg consecutivi

Riduzione orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi e per almeno il 20% dell'orario complessivo



## Documenti richiesti

Lettera licenziamento

Copia contratto scaduto

Copia provvedimento autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o dichiarazione del datore di lavoro (autocertificata 47-445/2000) che attesti la sospensione e/o riduzione orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore con indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro

# EVENTI AMMISSIBILI – PRIVATI 2

## Eventi

Morte del mutuatario



## Documenti richiesti

Certificato morte

Sopravvenuta invalidità 80 / 100%



Certificazione INPS

**ATTENZIONE:** in caso di cointestari l'evento può riferirsi anche a uno solo dei soggetti.

Se il soggetto colpito dall'evento NON è l'intestatario del mutuo ma un garante o terzo datore di ipoteca IL MUTUO NON SI PUÒ SOSPENDERE.



# EVENTI AMMISSIBILI – ALTRI SOGGETTI

- **DIMINUZIONE DEL FATTURATO DI ALMENO IL 33% SU BASE GIORNALIERA**, rispetto all'ultimo trimestre 2019 confrontato con l'ultimo trimestre chiuso antecedente alla data di richiesta.
- Non è richiesto nessun documento se non **AUTOCERTIFICAZIONE**.
- I **CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ** di tali dichiarazioni **SARANNO EFFETTUATI A CAMPIONE** dalla guardia di finanza.

# DURATA SOSPENSIONE

**DURATA MASSIMA RICHIEDIBILE = 18 MESI ANCHE FRAZIONABILE IN DUE PERIODI**

**Per sospensioni relative a cassa integrazione o riduzione di orario la durata varia in base alla durata della sospensione lavorativa:**

- da 30 a 150 giorni continuativi max 6 mesi;
- da 151 a 302 giorni continuativi max 12 mesi;
- oltre 303 giorni continuativi max 18 mesi (si intende giorni lavorativi consecutivi, non di calendario).

**LA DOMANDA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN COSTANZA DI SOSPENSIONE DAL LAVORO.**

**ATTENZIONE!**

**Per normativa EBA la durata massima della sospensione senza segnalazioni negative = 9 mesi.**

# COME INOLTTRARE LA DOMANDA



Scaricare il **modulo** direttamente dal sito del ministero o consap ([www.consap.it](http://www.consap.it)).



Compilare la **richiesta** in tutte le sue parti.



Il modulo deve essere **firmato da tutti i richiedenti** (in caso di più cointestatari) **e dai garanti**;



**Consegnare la domanda** completa di tutti i documenti necessari alla propria filiale.

# QUANDO AVRÒ LA RISPOSTA?



**La banca ha tempo 10 giorni lavorativi** per verificare la presenza di tutti i documenti e inoltrare la domanda a Consap (ente che gestisce le richieste per conto del Ministero MEF).



**Consap, entro 15 gg lavorativi esamina la domanda** e risponde alla banca.



Se la **risposta è positiva** la banca ha **5 giorni per sospendere il mutuo** e comunicare l'avvenuta sospensione



Se la **risposta è negativa comunica immediatamente** che la richiesta è stata respinta da Consap e le relative motivazioni

# EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

VERRÀ **SOSPESA L'INTERA RATA.**

---

IL **MINISTERO COPRE IL 50%** DEGLI INTERESSI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE.

---

ALLA RIPARTENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO **IL 50% DELLA QUOTA** INTERESSI RIMASTA A CARICO DEI CLIENTI **SARÀ SPALMATO SULLE RATE RIMANENTI.**

---

LA RICHIESTA È COMUNQUE DA CONSIDERARSI **A TITOLO ONEROSO.**